

STATUTO

ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia

Articolo 1° - Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato: "Gruppo Volontari SAV" (di seguito anche Associazione od Organizzazione) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Rione San Andrea 1193 30015 Chioggia VE. Qualsiasi variazione di sede non comporta modifica di statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2° - Statuto

L'Associazione "Gruppo Volontari SAV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle altre leggi regionali e statali sul volontariato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3° - Efficacia dello statuto

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione vincola alla sua osservanza gli Associati.

Articolo 4° - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 5° - Finalità e attività

Il Gruppo Volontari ODV- SAV, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso azioni di protezione civile e di salvaguardia dell'ambiente.

Le attività che l'organizzazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi avvalendosi, in prevalenza, dell'attività di volontariato dei propri Associati sono:

- Protezione Civile (art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, lettera y);
- L'Associazione ha come scopo di svolgere un servizio di ricognizione, controllo e verifica del territorio, sia come attività di prevenzione che a seguito di eventi calamitosi. Tale servizio sarà effettuato con droni dell'Associazione o messi a disposizione dai Soci o da terzi; i droni saranno opportunamente attrezzati e condotti da un equipaggio composto da piloti qualificati e da tecnici specialisti nella funzione da espletare relativamente alle missioni.
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, lettera e);
- Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, lettera d); mediante la realizzazione delle seguenti azioni (elenco esemplificativo ma non esaustivo):
- Gestione e collaborazione, a norma del presente statuto, ad iniziative di Protezione Civile con enti e/o associazioni di carattere umanitario a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Statale, con particolare attenzione alle realtà del disagio e dello stato di bisogno dell'uomo;
- Supporto tecnico e logistico, in linea con le professionalità acquisite dagli Associati dell'ODV Gruppo Volontari SAV mediante corsi formativi, ad eventi sportivi e manifestazioni locali che favoriscano scopi culturali, sociali, di coesione tra le persone e di valorizzazione dell'ambiente;
- Monitoraggio e controllo degli argini fluviali, salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente e prevenire situazioni di rischio per la sicurezza;
- Svolgimento di corsi formativi al fine di educare gli Associati e la cittadinanza sulle tematiche della Protezione Civile e dell'educazione civica.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

Il Gruppo Volontari SAV - ODV opera, prevalentemente, nel territorio della Regione Veneto e nazionale o internazionale, qualora richiesto.

Articolo 6° - Ammissione

Possono aderire al Gruppo Volontari SAV - ODV tutte le persone fisiche, di ambo i sessi, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà verso il prossimo, indipendentemente dalla razza, colore della pelle e religione, si impegnino concretamente per realizzarle.

Chi vuole aderire all'Associazione, dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la domanda e stabilirà l'accettazione o meno. Qualora il Consiglio Direttivo esprimesse:

- 1) giudizio positivo all'accettazione della domanda di associazione, tale decisione favorevole dovrà essere ratificata, alla prima occasione utile, dall'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- 2) giudizio negativo e rigettasse la domanda di associazione, dovrà, entro 30 giorni, motivare la propria decisione per iscritto, comunicandola all'interessato.

L'interessato potrà, comunque, ripresentare la domanda di ammissione direttamente alla prima Assemblea Ordinaria degli iscritti; L'assemblea delibererà sull'accettazione o il rigetto della domanda di ammissione dell'interessato con voto segreto ed alla maggioranza semplice del 50%+1 degli intervenuti, aventi diritto al voto.

Una volta deliberata dall'Assemblea, l'accettazione della domanda di iscrizione, dovrà essere comunicata all'interessato, che verrà annotato nel libro degli Associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto specificato al successivo articolo 9. Gli iscritti contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali attraverso l'accettazione dello statuto e del regolamento di esecuzione.

Articolo 7° – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati del Gruppo Volontari SAV – ODV hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il pagamento della quota Associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario (bilancio consuntivo e preventivo);
- consultare i verbali delle assemblee e delle deliberazioni dell'Associazione;
- consultare i verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- esaminare i libri sociali, secondo le regole dell'art. 30;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Associati del Gruppo Volontari SAV - ODV hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento di esecuzione;
- versare la quota Associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea.

Articolo 8° – Volontario ed attività di volontariato

L'Associato al Gruppo Volontari SAV - ODV, svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 9° - Perdita della qualifica di associato

La qualità di Associato si perde per morte, recesso, esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta.

Qualora l'Associato:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni degli organi statutari e non partecipando alla vita del gruppo;
- non adempia puntualmente, salvo giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Gruppo Volontari SAV - ODV;
- non adempia all'obbligo di partecipare, salvo giustificato motivo, ai corsi di formazione, aggiornamento e simulazioni, e, in ogni caso, per non più di 3 (tre) volte; il Consiglio Direttivo può deliberarne l'esclusione dall'Associazione, dopo averne ascoltato le giustificazioni e comunicando per iscritto all'Associato la motivazione dell'esclusione.

L'Associato può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica o, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario.

L'esclusione dovrà essere ratificata dall'assemblea, con voto segreto, alla prima riunione utile.

Articolo 10° - Gli Organi Sociali

Gli organi sociali del Gruppo Volontari SAV – SAV sono:

- l'assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri Tutte le cariche si intendono espletate a titolo gratuito ed hanno la durata di 4 (quattro) anni.

Articolo 11° - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati ed in regola con la quota Associativa, qualora prevista.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'organizzazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente, o da un componente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, attraverso una delega scritta e controfirmata.

Non è ammessa più di 1 (una) delega per ciascun Associato; spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la validità delle deleghe.

Qualora le condizioni lo permettano, gli Associati potranno intervenire all'assemblea anche da remoto, in video conferenza, ovvero esercitare l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone che, invece, sono segreti.

Articolo 12° - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- approva il bilancio d'esercizio (bilancio consuntivo di fine anno e bilancio preventivo per l'anno a venire);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, dell'organo di controllo e del/dei soggetto/i incaricato/i della stesura del bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione degli Associati, come descritto nel precedente art.9.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera l'adozione di un Regolamento di esecuzione che, in armonia con lo statuto, disciplina tutti gli eventuali ulteriori aspetti dell'organizzazione interna dell'Associazione.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Articolo 13° - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può essere convocata:

- dal Presidente;
- dal Consiglio Direttivo, quando lo ritenga necessario o nel caso di impedimento grave del Presidente;
- su domanda motivata o su richiesta firmata da almeno 1/10 degli iscritti, in conformità all'art. 20 del Codice civile.

Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie avvengono mediante comunicazione scritta (lettera ordinaria o e-mail) diretta a ciascun associato all'indirizzo di residenza (o indirizzo di posta

elettronica) come risultante dal libro degli Associati, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Le convocazioni devono contenere:

- l'ordine del giorno,
- il luogo e l'ora dello svolgimento,
- la delega. In caso di comprovata urgenza il preavviso può essere abbreviato.

L'assemblea può essere convocata anche in ambiente diverso dalla sede.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (Segretario) e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli Associati, in apposito registro.

Articolo 14° - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della $\frac{1}{2} + 1$ (metà più uno) degli Associati, presenti in proprio o per delega, e
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 15° - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria si riunisce per:

- modificare ed approvare lo statuto dell'Associazione;
- adottare un regolamento di esecuzione che, in armonia con lo statuto, disciplina tutti gli eventuali ulteriori aspetti dell'organizzazione.

L'assemblea straordinaria:

- è regolarmente costituita quando intervengono, indipendentemente se in prima o seconda convocazione, almeno la $\frac{1}{2} + 1$ (metà più uno) degli Associati
- le proposte siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria per la delibera dello scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione o devoluzione del patrimonio dell'Associazione, è regolarmente costituita quando intervengono, indipendentemente se in prima o seconda convocazione, almeno i 3 /4 (tre quarti) degli Associati e la proposta sia approvata con il voto favorevole dei ¾ degli aventi diritto al voto.

Articolo 16° - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- è l'organo di governo e di amministrazione del Gruppo Volontari SAV - ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
- è formato da un numero dispari di componenti, tra un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri, eletti dall'assemblea, per la durata di anni 4 e rieleggibili per 3 mandati.

Immediatamente dopo l'elezione, i componenti del Consiglio Direttivo, fissano la data e la sede del primo incontro, che comunicano all'assemblea. Durante il primo incontro, il neocostituito Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- un Segretario

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della $\frac{1}{2} + 1$ (metà più uno) dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli Associati
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati sottoponendo le proprie decisioni alla prima assemblea utile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che:

- il Presidente lo riterrà opportuno;
- lo riterranno opportuno 3 (tre) dei suoi membri; e, per almeno 4 (quattro) volte all'anno.

Il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dei membri previo avviso scritto ed inviato tramite lettere o e-mail od altro strumento elettronico con un preavviso di almeno 8 giorni solari o, in casi urgenti, telefonicamente.

Ogni riunione dovrà essere verbalizzata dal Segretario.

Qualora qualsiasi componente del Consiglio Direttivo fosse assente per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo dalle assemblee ordinarie e/o straordinarie così come dalle riunioni del Consiglio stesso, sarà destituito dalla sua carica.

Articolo 17° - Il Presidente

Il Presidente;

- rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; - è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti;
- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o prima della scadenza del suo mandato per eventuale revoca decisa dall'assemblea con votazione favorevole della $\frac{1}{2} + 1$ (metà più uno) dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e, quindi, del nuovo Presidente (cfr. articolo 16°)

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo: curandone l'ordinato svolgimento dei lavori, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica, dello stesso Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile successiva.

Il Vicepresidente, o altro membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18° Collegio dei probiviri

L'assemblea eleggerà 3 Probiviri che garantiscano imparzialità di giudizio.

A loro viene demandata la facoltà di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli iscritti o comunque tra gli organi statutari. Il loro giudizio sarà definitivo ed insindacabile.

Il collegio dei Probiviri deve esprimere il suo giudizio entro 60 giorni dalla richiesta della sua convocazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 19° - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, qualora previste e se stabilite dal Direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore Articolo 20
- Beni I beni dell'organizzazione sono beni immobili e beni mobili registrati.

I beni immobili e beni mobili registrati:

- possono essere acquistati dal gruppo e sono ad esso intestati;
- sono elencati nel registro dell'inventario, depositato presso la sede e può essere consultato dagli Associati.

I beni mobili di proprietà di iscritti o di terzi sono dati in comodato o con convenzione.

Articolo 21° - Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22° - Bilancio

Il bilancio del Gruppo Volontari SAV – ODV è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario si compone dei bilanci consuntivo e di previsione, elaborati dal Consiglio Direttivo, che si avvale, per la preparazione, stesura e verifica delle competenze di uno o più Associati.

Contengono, rispettivamente, le entrate e le uscite relative all'anno che si è chiuso, e le previsioni di entrate e di uscite per l'anno che si apre.

Il bilancio viene:

- approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo;
- depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci di previsione e consuntivo sono depositati presso la sede del gruppo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati dagli iscritti entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 23° – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e attua gli adempimenti necessari.

Articolo 24° - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 25° - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 26° - Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 27° - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati secondo quanto stabilito dal Codice civile e dalla legislazione vigente sulla materia.

Articolo 28° - Assicurazione dell'Organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 29° - Devoluzione dei beni

Lo scioglimento o cessazione del gruppo comporta la devoluzione di tutti i beni immobili e beni mobili registrati, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 30° - Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli Associati o registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota Associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e il rendiconto economico-finanziario, tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 31° - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del RUNTS medesimo.

Articolo 32° - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 33° - Bollo

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.lgs. 117/2017.